



Bruxelles, 14 maggio 2019
(OR. en)

9272/19

Fascicolo interistituzionale:
2019/0046(NLE)

SCH-EVAL 85
MIGR 72
COMIX 264

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	14 maggio 2019
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	8830/19
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della Svizzera sull'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del rimpatrio

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della Svizzera sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio, adottata dal Consiglio nella sessione del 14 maggio 2019.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della Svizzera sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Svizzera provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore del rimpatrio eseguita nel 2018. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2019) 430 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) L'uso di strumenti tecnici moderni, su misura e portatili da parte delle forze di polizia del Cantone di Zurigo, che impiegano un software atto a favorire la rapida identificazione di cittadini di paesi terzi mediante il confronto dei dati biometrici e la consultazione di banche dati sul terreno, dovrebbe essere considerato una buona prassi, purché sia garantito il pieno rispetto dei requisiti per la protezione dei dati personali.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) Per assicurare il rispetto dell'*acquis* di Schengen sul rimpatrio, in particolare delle norme e procedure stabilite dalla direttiva 2008/115/CE², dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni n. 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 18 e 20.
- (4) Dovrebbero essere adottate tutte le misure necessarie a eseguire in maniera efficace e proporzionata il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- (5) È opportuno trasmettere la presente decisione recante raccomandazione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, lo Stato membro valutato deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Confederazione svizzera è invitata a

1. adattare il contenuto delle decisioni di rimpatrio emesse dalle autorità competenti, comprese le autorità cantonali, affinché dichiarino o attestino sistematicamente e chiaramente l'irregolarità del soggiorno del cittadino di paese terzo e impongano o attestino l'obbligo di rimpatrio, in conformità delle prescrizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, in combinato disposto con l'articolo 3, punto 4, di detta direttiva;
2. modificare le pertinenti disposizioni del diritto svizzero per garantire che le decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, compresi quelli che hanno ricevuto dette decisioni in seguito a una decisione negativa su una domanda di protezione internazionale, impongano un chiaro obbligo di lasciare la Svizzera per tornare in un paese terzo, in conformità della definizione di "rimpatrio" che figura all'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE; adottare provvedimenti immediati per adeguare la prassi di conseguenza;

² Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

3. adottare provvedimenti affinché, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea³, l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini di paesi terzi che presentano, allorché sono già oggetto di decisione di rimpatrio, una domanda di protezione internazionale che viene rifiutata dalle autorità competenti, sia ripresa nella fase in cui è stata interrotta, dal momento cioè del rigetto in primo grado della domanda di protezione internazionale; a questo scopo, cessare la pratica di emettere nuove decisioni di rimpatrio in tali circostanze;
4. adottare misure immediate affinché le decisioni di rimpatrio di minori che sono familiari di cittadini di paesi terzi colpiti da provvedimento di rimpatrio siano motivate in fatto e in diritto riguardo ai minori interessati, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE; tali condizioni devono essere soddisfatte sia se il minore è oggetto di una decisione di rimpatrio individuale, sia se è incluso nella decisione di rimpatrio emessa nei confronti dei genitori;
5. svolgere una valutazione complessiva delle circostanze specifiche di ciascun caso individuale per stabilire la durata effettiva del periodo per la partenza volontaria concesso ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare colpiti da provvedimento di rimpatrio; a tale scopo, cessare la pratica di concedere sistematicamente un periodo per la partenza volontaria di trenta giorni a prescindere dalle circostanze individuali;
6. prendere provvedimenti affinché, in seguito alla valutazione complessiva delle circostanze specifiche di ciascun caso individuale, le autorità competenti non concedano sistematicamente un periodo per la partenza volontaria ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, o ne concedano uno inferiore a sette giorni, se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE, in particolare se i cittadini di paesi terzi interessati costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale;

³ Causa C-601/15 PPU, *J.N.*, ECLI:EU:C:2016:84.

7. provvedere affinché le autorità competenti adottino senza indebito ritardo una decisione in merito alla regolarità del soggiorno dei cittadini di paesi terzi in tutti i casi in cui i cittadini di paesi terzi siano fermati, in conformità dell'articolo 6 della direttiva 2008/115/CE quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea⁴; in particolare, provvedere affinché il periodo concesso dalle autorità competenti ai cittadini di paesi terzi per presentare eventuali osservazioni riguardo alla regolarità del soggiorno non comporti ritardi ingiustificati nell'emissione delle decisioni di rimpatrio o di altro tipo, specialmente se tali informazioni sono state già fornite o sono direttamente ricavabili da altre fonti e/o procedure;
8. modificare le pertinenti disposizioni del diritto svizzero per renderle conformi alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla qualifica come reato del soggiorno irregolare nel quadro di procedure avviate in conformità della direttiva 2008/115/CE; adottare provvedimenti per adeguare la prassi di conseguenza;
9. per quanto attiene ai minori non accompagnati, prendere provvedimenti affinché le autorità competenti emettano una decisione di rimpatrio oppure accordino un diritto di soggiorno, tenendo nella debita considerazione l'interesse superiore del bambino in conformità dell'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE; garantire che, prima di decidere di emettere una decisione di rimpatrio in tali circostanze, sia sempre fornita l'assistenza di un organismo appropriato, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, della medesima direttiva;
10. prendere provvedimenti affinché, una volta emessa una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato dopo aver preso in debita considerazione i fattori di cui all'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE e aver soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 10 di tale direttiva, le autorità competenti adottino tutte le misure necessarie e proporzionate per eseguire tale decisione, anche qualora il minore non accompagnato interessato non intenda partire volontariamente;

⁴ Causa C-329/11, *Achughbadian*, ECLI:EU:C:2011:807.

11. modificare le pertinenti disposizioni del diritto svizzero o delle direttive di esecuzione per definire criteri obiettivi e vincolanti che stabiliscano l'esistenza del rischio di fuga di un cittadino di paese terzo, in particolare al fine di decidere se concedere o meno un periodo per la partenza volontaria; adottare provvedimenti per adeguare la prassi di conseguenza;
12. elaborare efficaci programmi di rimpatrio volontario assistito per fornire sostegno anche ai cittadini di paesi terzi che non hanno presentato una domanda di protezione internazionale, fatte salve le norme in materia di accesso e ammissibilità stabilite dal diritto nazionale;
13. definire norme chiare per garantire che possano essere emesse decisioni di rimpatrio e, se del caso, divieti d'ingresso nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare fermati in occasione di verifiche in uscita alle frontiere esterne, in seguito a una valutazione caso per caso e nel rispetto del principio di proporzionalità;
14. modificare le disposizioni del diritto nazionale e prendere provvedimenti immediati affinché il trattenimento ai fini dell'allontanamento abbia luogo, nella pratica e di norma, in appositi centri e che si ricorra alla sistemazione in istituti penitenziari soltanto come misura eccezionale, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE; se è necessario ricorrere alla sistemazione in istituti penitenziari, provvedere affinché la separazione dai detenuti ordinari sia garantita con mezzi appropriati che riflettano pienamente la natura amministrativa del trattenimento, ad esempio con mezzi diversi dal confinare nelle celle i cittadini di paesi terzi;
15. aumentare la disponibilità di posti per il trattenimento negli appositi centri dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, specialmente per gli uomini, adeguando la capacità di trattenimento alle reali esigenze, al fine di sostenere e rafforzare l'esecuzione effettiva e proporzionata delle decisioni di rimpatrio in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE;

16. provvedere affinché, nell'istituto penitenziario regionale di Thun, il regime di trattenimento applicato ai cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare soggetti a procedure di rimpatrio permetta loro di trascorrere più tempo fuori dalle celle, sia garantito che le celle siano sufficientemente esposte alla luce del giorno e sia disponibile uno spazio all'aperto adeguato; usare metodi meno invasivi delle perquisizioni fisiche durante le procedure di presa in carico presso gli istituti penitenziari regionali di Thun;
17. provvedere affinché presso l'istituto penitenziario regionale di Thun sia regolarmente presente personale sufficiente e ben formato, dotato dei mezzi per sopperire alle esigenze dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare che sono trattenuti, nonché delle famiglie, delle donne e dei minori, per garantire sia la sicurezza dei locali, sia l'assistenza quotidiana delle persone trattenute;
18. provvedere affinché le famiglie senza minori trattenute presso il carcere dell'aeroporto di Zurigo usufruiscano di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE, e che i due membri della famiglia non siano sistematicamente separati;
19. modificare il regime applicabile ai cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare trattenuti nell'apposito centro presso l'aeroporto di Zurigo affinché le celle siano chiuse per un periodo adeguato quanto più breve possibile durante il giorno, in particolare per non più di una giornata intera nel corso della settimana; provvedere affinché le persone trattenute abbiano a disposizione più spazio vitale negli ambienti interni;
20. modificare il regime applicabile ai cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare trattenuti nell'istituto penitenziario regionale di Berna affinché le celle siano chiuse per un periodo adeguato quanto più breve possibile durante il giorno; provvedere affinché le persone trattenute abbiano a disposizione più spazio vitale negli ambienti interni.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*